



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato al decreto del Presidente della Regione n. 31 del 1 febbraio 2013

**Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Scioglimento del Consiglio Provinciale di Olbia-Tempio.**

Il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia di Olbia-Tempio, nella persona del Sen. Fedele Sanciu, sono stati eletti nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010.

Il Consiglio provinciale, con la deliberazione n. 51 del 26 ottobre 2012 ha approvato la mozione presentata dai capigruppo Carbinì Luigi, Bianco Giovanni Matteo e Scampuddu Mario avente per oggetto "Incompatibilità del Presidente della Provincia Sen. Fedele Sanciu", dando mandato al presidente del consiglio provinciale di notificare lo stesso provvedimento all'interessato per eventuali osservazioni o per rimuovere le cause di incompatibilità, come previsto dall'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000.

Lo stesso consesso, preso atto della nota n. 31311 del 26 ottobre 2012 con la quale il Presidente della Provincia ha comunicato di non aver alcuna osservazione da formulare in merito, di optare per la conservazione della carica di Senatore e di rinunciare ai termini indicati dalla normativa predetta, con la deliberazione n. 52 del 29 ottobre 2012, lo ha dichiarato definitivamente decaduto dalla carica ricoperta in seno all'Amministrazione ai sensi dell'art. 69, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In caso di decadenza del presidente della provincia l'art. 53 del decreto legislativo anzidetto prevede che "la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del presidente della provincia. Sino alle predette elezioni le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente".

Pertanto, ricorrendo l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, primo comma, lettera b), n.1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio provinciale di Olbia-Tempio, dando atto che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla data prevista a termini di legge.

Sino alla data anzidetta le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

L'Assessore

F.to Nicolò Rassu